

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL COLLEGIO DI GESTIONE COMMISSARIALE

VERBALE N. 01/2014 del 13 Novembre 2014

DELIBERAZIONE N. 020

OGGETTO: Controversia ex dipendente Virgilio Castrucci / Consorzio Industriale – Presa d’atto sentenza Corte di Appello di Roma (Sez. Lavoro) n. 7955/11: Determinazioni.

<u>Dimostrazione</u>			
<u>Della disponibilità dei fondi:</u>		L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di	
Titolo		Novembre, alle ore 11,15 presso la sede della Regione Lazio –	
Capitolo		Presidenza - si è riunito il Collegio di Gestione Commissariale.	
Categoria			
Articolo			
Somma stanziata	L.	P R E S E N T I	
Agg. per storni	L.	1) Giuseppe Angelo PANARELLO	Presidente SI
	L.	2) Stefania RUFFO	Componente SI
Somme impegnate	L.	3) Maria Genoveffa BOCCIA	Componente SI
Disponibilità	L.		
Somma stanziata	L.		
Dedot. per storni	L.		
	L.		
Somme impegnate	L.		
Disponibilità	L.		
Addi			
<hr/>			
IL SEGRETARIO		Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.	

Su relazione del Presidente,

IL COLLEGIO DI GESTIONE COMMISSARIALE

- richiamata la Determinazione Presidenziale n. 04 del 14/03/2008, ratificata dal CdA con provvedimento n. 51 del 31/03/08, con la quale era stato affidato all'Avv. Pier Luigi Ciotti l'incarico di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina – Sezione Lavoro – n. 3949/07 del 13/12/07 – 15/01/08, relativa alla controversia promossa dall'ex dipendente Virgilio Castrucci nei confronti dell'Ente;

- vista la nota dell'Avv. Pier Luigi Ciotti del 25/11/11, acquisita agli atti consortili al prot. n. 6885/11, con la quale è stata trasmessa la sentenza n. 7955/11 della Corte di Appello di Roma (Sez. Lavoro), dalla quale si evince che:

- 1) è stato accolto il capo dell'appello con cui si censurava l'attribuzione da parte del Giudice del Lavoro di Latina della qualifica superiore (VIII Qualifica funzionale) rispetto a quella posseduta dal Castrucci (VII Qualifica funzionale);
- 2) di fatto è stato accolto il capo dell'appello relativo alla (parziale) prescrizione del riconoscimento economico, tant'è che le maggiorazioni retributive disposte dal D.P.R. n. 268/1987 e dal D.P.R. n. 333/1990 sono state riconosciute al Castrucci solamente a decorrere dal 16/12/1989 (quinquennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo, effettuata dal Castrucci in data 16/12/1994);
- 3) non è stato possibile censurare anche l'attribuibilità delle maggiorazioni di cui ai succitati decreti n. 268/87 e n. 333/90, posto che gli stessi sarebbero stati recepiti dall'Ente;

- considerato che nella citata nota prot. n. 6885/11 l'Avv. Ciotti comunica all'Ente di procedere al conteggio delle somme da corrispondere al Castrucci alla luce della richiamata sentenza n. 7955/11 e dal confronto con quanto a suo tempo dall'Ente corrisposto in virtù della sentenza del Tribunale di Latina n. 3949/07, determinando l'importo che l'ex dipendente dovrà restituire, maggiorato degli interessi legali dalla data di pagamento effettuato;

- vista la nota dell'Avv. Pier Luigi Ciotti del 15/10/2012, acquisita agli atti consortili al prot. n. 6801/12, con la quale il professionista fa presente che, essendo inoppugnabile l'applicazione dei D.P.R. n. 268/1987 e n. 333/1990, si ritiene improponibile un ricorso in Cassazione, mentre per quanto attiene la restituzione della differenza da parte del Castrucci, qualora quest'ultimo non provvedesse, occorrerà incardinare un giudizio restitutorio;

- vista la nota prot. n. 7884 del 07/12/12 con la quale è stata trasmessa la sentenza n. 7955/11 all'INPS Gestione ex INPDAP al fine di adottare gli adempimenti di competenza conseguenti alla stessa sentenza di Corte di Appello;

- richiamata la nota dell'Avv. Ciotti del 05/12/2013, in atti al prot. n. 7878 del 13/12/12, con la quale è stata trasmessa la comunicazione dell'Avv. Pasquale Musto, Legale del Castrucci, dalla quale si evince che l'importo, a suo giudizio, da corrispondere al Consorzio Industriale è pari ad € 8.900,78 salvo errori ed omissioni;

- considerato che da conteggi predisposti dagli uffici l'importo proposto risulta essere notevolmente inferiore a quanto dovuto;

- vista la deliberazione del Collegio di Gestione Commissariale n. 01/14 con cui vengono stabiliti i criteri di determinazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati;

- vista l'allegata Determinazione Negoziale del Compenso dell'Avv. Sandro Salera che prevede la corresponsione di €1.000,00 per onorari ed 100,00 per Spese Generali, entrambi fissi e invariabili, compreso oneri ed escluso I.V.A.;

- vista la Relazione Istruttoria al prot. n. 1877/P.I. del 05/11/2013;

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa;
- visto il parere favorevole del Direttore Generale;
- a voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;
- di prendere atto della sentenza n. 7955/11 emessa dalla Corte di Appello di Roma (Sez. Lavoro), acquisita al prot. cons. 6885/11, relativa all'appello promosso dall'Ente avverso la sentenza del Tribunale di Latina – Sezione Lavoro – n. 3949/07 del 13/12/07 – 15/01/08, nei confronti dell'ex dipendente Virgilio Castrucci;
- di affidare all'Avv. Sandro Salera, con studio in Cassino (FR), Corso della Repubblica n. 128, in conformità, alle condizioni e per gli importi riportati nell'allegata Determinazione Negoziiale del Compenso, l'incarico di attivare le procedure per la restituzione all'Ente delle somme dovute dall'ex dipendente Virgilio Castrucci, giusta sentenza n. 7955/11 mediante un'azione transattiva che dovrà essere soggetta a specifica approvazione da parte dell'Ente;
- in caso negativo, mediante altro e separato provvedimento, si attiveranno le procedure per la restituzione coattiva delle somme dovute, che saranno oggetto di specifico incarico ad un legale di fiducia dell'Ente;
- l'importo negoziiale del compenso (I_{oc}) pari ad €1.000,00 è ripartito nella Previsione Economico-Finanziaria (P.E.F.) Triennale dell'Ente, avente sufficiente disponibilità in relazione ai disposti alla L.R. n. 4/13, come segue:
 - ✓ nel 2014 per €500,00 e nel 2015 per €500,00;
- la liquidazione degli importi su descritti e delle spese afferenti sarà effettuata in funzione diretta dell'andamento dei procedimenti, e comunque rispettando la ripartizione annuale di cui al P.E.F.;
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL C.G.C.
Ing. Giuseppe Angelo Panarello - Presidente

Dr .ssa Stefania Ruffo – Componente

Dr.ssa Maria Genoveffa Boccia - Componente